

Numero della proposta

2

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Dicembre 1866
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Minghetti

Approvata nella tornata del 22. Dicembre 1866

SESSIONE 1867 N° 2

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze
(SCIALOJA)

nella tornata del 21 dicembre 1866

Esercizio provvisorio del bilancio pel primo trimestre
del 1867.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 21 Dicembre 1866

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|--------------------|--------|------------------|
| Uff. 1 | <i>Martinelli</i> | Uff. 6 | <i>Crispi</i> |
| " 2 | <i>Ferraris</i> | " 7 | <i>Minghetti</i> |
| " 3 | <i>Prattazzi</i> | " 8 | <i>Piroli</i> |
| " 4 | <i>Corrigiani</i> | " 9 | <i>Laura Gio</i> |
| " 5 | <i>De Vincenzi</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Martinelli Minghetti*

Segretario *Minghetti Martinelli*

Relatore *Minghetti*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 22 Dec

Approvata la Legge nella tornata del 22 dicembre 1866

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

| | | | | | |
|----------|-------------|-----|-------------------------|-----|------------------------|
| Alle ore | <i>9 h.</i> | del | <i>22 Dicembre 1866</i> | nel | <i>Gabinetto S. I.</i> |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |
| Alle ore | | del | | nel | |

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

Commissione per
l'esercizio provvisorio
del Bilancio.

8

Seppim 1866
Progetto n. 2

Esercizio provvisorio del Bilancio

10

22 Dicembre 1866

Sono intervenute gli Onorabili Commissionari nominati dagli uffici per il progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio

1 Montivelli

2 Ferraris

3 Gattolico

4 Tassinari

5 De Venenzi

6 Crispi

7 Minghelli

8 Pirati

9 Longo

È venuto presente il Dip. di Montivelli

È venuto presente il Dip. di Ferraris

4. Ripete il Commissionario Montivelli a nome del primo ufficio che si accetta il termine proposto tanto più che potrà giovare o meno in strette inferenze che sia dato di procedere dall'esercizio del bilancio provvisorio all'esercizio del bilancio definitivo. Le spese straordinarie che non ammettono la legge, sembrano abbassare designate perché non vi si mette mano senza la più manifesta necessità. Ma qualunque sia la spesa, anche se è straordinaria, non si dovranno impegnare gli assegni oltre al bisogno del primo trimestre. Per obbligazioni autorizzate si devono intendere quelle che siano già state autorizzate e approvate regolarmente. Il secondo progetto del bilancio al quale si allude dal Ministero, sarebbe ignoto se la Commissione non ne prendesse immediata contezza. La proroga della

ritornate e delle imposte si restringa al primo
bimestre almeno l'esercizio provvisorio chia-
sto per tre mesi si consenta a tale riguardo
in un esercizio definitivo per tutto l'anno. I
termini del Tesoro in circolazione non eccedano
complessivamente che fanno di 250 milioni

2. Il commissario Torrioni a nome del fec-
cande ufficio che vuole valutare qualunque impe-
gno per quale rimanesse vincolato l'arrivato
e che non si potesse allora fare grave contradi-
zione paragoni a tutto il 1867. La ritornate
sugli stipendi e le imposte che esportassero cal-
la fine del 1866.

3. Il commissario Rattazzi a nome del terzo uf-
ficio si rimette per non ripetere alla precedente
approvazione. Si aggiunge che in tutto si propone
l'esercizio di un bilancio equo sarebbe for-
bita alcuni convenienti che se ne fosse indica-
ta la spesa complessiva e che la riduzione
del bilancio della guerra e della Marina
non venga provata ritornate

4. A nome del quarto ufficio il commissario Tor-
rigiani espone che pare la riforma per la rife-
sione delle ritornate e delle imposte entro al
termini del bilancio, e raccomanda tutte le
necessarie e possibili economie specialmente
nei due bilanci della guerra e della Mari-
na.

5. Il commissario Bolognini a nome del quin-
to ufficio ripete la riforma e raccomandazioni
reproposte

6. Per il sesto ufficio il commissario Crispien ecci-
pista soprattutto contro le proposte di proce-
dere oltre i tre mesi la rifezione delle ri-
tornate e delle imposte che esportassero de-

opera in vigore al termine del 1866. L'art. 3
relativo ai limiti del teatro non fu accolto dal
l'ufficio forse pel dubbio che altro forma in cir-
colazione ^{di} autorizzata dalla legge precedente
si potesse avere in ausilio di aggiungere una
forma nuova.

Il termine dell'or-
dine produrrà

7. Il Comisario Minghetti riferisce che il settimo
ufficio non si oppone alla facoltà delle ritenute e
delle imposte temporanee purchè la preroga
non si estenda ad altri, il ~~Comisario~~; che desidera di vedere
posta in chiaro l'autorizzazione del governo in
riguardo alle imposte da introdurre nel Veneto
al tempo in cui faranno applicate; che
l'ufficio prorriva sopra candidato chiedendosi
una immediata risoluzione specialmente nelle spese
della guerra e delle pensioni. Il termine
del teatro fu soggetto di contraddizione, e riman-
ne vanto il partito per un progetto

8. Per l'altro ufficio il Comisario Pirata significa
che la necessità di avere subito almeno ad
un nuovo progetto di bilancio, del quale si chiede
l'applicazione, riguarda la Camera abbia ancora
potuto avere la più piccola notizia indiretta
di restringere a due i fondi comuni proposti,
che nessuna disposizione di fiducia si potesse di-
fare con quel voto dell'ufficio, che si acconsen-
tiva alle proroga delle ritenute e non delle
imposte già autorizzate pel 1866, che fra
handwritten il fondo delle spese straordinarie
le quali non ammetterò dilazione e che si vo-
le da etichettare informazioni intorno ai reali
delle spese in vigore.

9. Il Comisario Langi espone che il nuovo ufficio
approva il progetto di esercizio prorriva, purchè

die accompagnate da prove di vere economie,
 tanto più che lo sbilancio profuato, quantunque
 sia molto grave, non comprende alcun titolo da
 quella necessariamente farsi, e che più grave.
 Si detata partecipa di alcuni cose che si ordinano
 faranno, o modo di esempio, da aggiungere al bi-
 lancia definitivo. Per da questi elementi sarebbe
 necessaria introdurre economia proporzionata
 al tempo di alle impetenza dei servizi special-
 mente ~~dei~~ guerra e della massima lunga
 pregiudizio della futura organizzazione.

Opinto la dispense si è unanimemente o confes-
 to come il voto, ed quale sarebbe accettabile
 l'esercizio provvisorio applicandosi un bilancio
 equo alla camera, e distribuito subito per ora
 in parte prove di stampa, e si sarebbe delle prati-
 che finora ignorate e troppo male corrispondere
 volli alla adpellazione del pubblico di cui inter-
 esse urgentissimo dello Stato se rimanesse diffi-
 cile dal proposito di ottenerlo al più presto possibi-
 le, le più necessarie economie.

Quel proposito è certamente dell'animo di tutti, ma
 il scarto di atto con un dispense immediate richie-
 deva l'opera non solo del bilancio generale,
 ma di tutte i bilanci speciali da presentarsi
 dai singoli ministri. Da una parte la demen-
 da dell'esercizio provvisorio non ammette dilazione,
 e dall'altra prova troppo che il concetto
 delle economie non ~~deve~~ ~~essere~~ ~~invece~~ ~~si~~ ~~verifica~~
 rispetto di un'eventuale molestia a pregiudice-
 vole. Il termine stretto per l'esercizio pro-
 visorio non incontrerebbe difficoltà se potesse
 essere concesso in modo da togliere ogni
 dubbio intorno all'argomento delle economie.

Ma il dubbio era se si poteva, e anzi grande
 sarebbe maggiore e fondamentale, qualora s' impegnasse
 per un quarto dell' anno, il bilancio senza le oppor-
 tunc cautele, dichiarazioni e riserve. Oltre a ciò
 gioverebbe vedere che il Ministero delle finanze si è
 esposto a favore la separazione finanziaria fra
 quella guerra, e che dopo di quella con voto intorno
 all' esercizio del bilancio produrrebbe della cogu-
 gnere di tutti quegli elementi, eguali e conturbati
 bene e formere un equilibrio adeguato e di evitare
 gli inconvenienti temuti. L' urgenza dell' eser-
 cizio provvisorio non sarebbe inconciliabile con
 tale sistema qualora concedendogli un esposto per
 la necessità del servizio il Ministero delle finanze
 ripropriasse dopo l' approvazione finanziaria la
 domanda dell' esercizio provvisorio per intanto
 precipuo.

Il partito di cui si è fatto parola sarebbe preso dal
 la Commissione d' accordo col Ministero delle finan-
 ze, eliminando qualunque influenza pubblica e
 circondando il miglior modo possibile di provvedere
 alla necessità del servizio durante l' ora meno
 il proposito della inviolata economia.

Quando manifestato al Ministero delle finanze il pen-
 siero della Commissione egli è intervenuto all' ar-
 bitrio, insieme col Ministero dell' interno Presi-
 dente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle
 finanze hanno creduto che il fine voluto dalla
 Commissione e dal Governo si possa ottenere con
 una forma diversa, vale a dire col dichiarare
 che si rinunciano rispettivamente tutte le modificazioni che
 della Camera e dal Governo si ordinavano nel
 bilancio. Non tutti i risparmi che si attendano
 dalle modificazioni argenti che ordinati con decreto
 da parte del Parlamento fare compromessi con

bilanci, esultando di quelli dell'esercizio e di
grazie e giustizia. Altre grida si udivano
molto e grave difficoltà, e non hanno potuto spen-
fiotte prima delle domande fatte per l'esercizio
prevvisorio. Oggetto di studi accurati è soprattutto
in questi giorni l'organizzazione militare, e la
proposta di economia per ispirare una degna
fiducia dove appunto conseguire da quegli
studi e non potesse in alcun modo proceder-
sia dato tempo al governo. Il governo sottopar-
rà alla Camera quelle modificazioni delle quali
più per futura economia determinate e certe.
Tuttavia non potrebbe il governo senza lesione
della propria autorità acconsentire alla restituzione
del termine richiesto.

Il Presidente della Commissione e gli altri compo-
nenti di essa hanno replicato che non si tratta
di menomare l'autorità del governo quando per
lo spazio di tempo si espone le sue idee e si fanno
le sue proposte si tratta di conciliare le deman-
de urgentissime dell'esercizio provvisorio col-
l'irriducibilità di non pregiudicare le questioni
relative al bilancio e ad altre urgenti econo-
miche ma è il caso di applicare l'esercizio
provvisorio ad un bilancio equo, e ciò richie-
rebbe qualche riforma quindi anche i risulta-
menti di esso fossero votati in modo da allenta-
re le apprensioni. Al vedere puran-
tamente e semplicemente l'esercizio provvisorio
in queste condizioni della nostra finanza
e del nostro credito farebbero contrario il deli-
berato proposito del Parlamento e del governo.
Ma se il voto dell'esercizio provvisorio è ridotto
dell'urgente e non si vuole pregiudicare la

questione del bilancio e della economia non
vi pare che due provvedimenti da prendere,
e soprattutto dopo l'esperienza finanziaria
e la proposta degli accidentati risparmi la lo-
canda dell'esercizio preventivo che intanto si
chiederebbe e si consentirebbe per un mese o infra-
vise nella legge per l'esercizio preventivo una
clausola, la quale per una data riguarda una
garanzia soddisfacente. Tutto concordano nel
riamare ogni questione politica e nel preven-
pire degli intoppi più stringenti dell'ammina-
strazione e della finanza.

Alle parole del Ministro dell'interne Profidente
del Consiglio dei Ministri e da quelle del Mini-
stro delle finanze si è rilevato che il Governo
si sta preparando d'ora apprende, la quale
sarebbe presentata entro il 15 gennaio con
proposte delle economie nelle varie parti
dell'amministrazione e specialmente per la
guerra e per la marina.

La Commissione accogliendo questa deduzione
dei Ministri ne ha d'accordo con medesimo
formato un articolo speciale per il progetto di leg-
ge, modificando inoltre l'articolo primo per
sopprimere l'articolo successivo, nel quale
parlava di prorogare le ritenute e le imposte
a tutto il 1867 anziché a tutto il primo
trimestre dell'esercizio preventivo.

Il Ministro delle finanze alle interrogazioni
che gli sono state rivolte, ha risposto che
alle nuove leggi da introdurre nel Veneto col
secondo semestre del 1867 abolendosi centom-
paraneamente le antiche - fare provvedute
in conformità della legge per le quali ha già
presentato alla Camera i relativi progetti

• Per viale delle impiegate, che si dovevano essere
• state nel 1866, il Ministero dichiarava che oggimai
• sono requisite quelle gravi difficoltà, le quali per
• ragione delle circostanze straordinarie e del la-
• voro straordinario degli uffici hanno finora impe-
• dito di provvedere. Quanto prima si pubblicava
• ne è regolarmente necessario per l'esecuzione.
• La femmine del biennio del 1866 è indicata come
• limite assoluto avuto riguardo al suo complesso,
• soggiungendosi che nemmeno della femmine già
• autorizzate il Ministero ha fatto uso per indur,
• grandi e buoni in circolazione non eccedevano
• nel giorno 11 di giugno 1866 milioni e 800
• mila lire.

• Dopo ciò si è nominato Relatore il Deputato Man-
• ghetti, e la Commissione, con gli indizi più tardi
• raccomandata per ridurre la lettura della Relazione
• è stata unanimemente approvata.

• Ministero delle Segreterie

Sul Progetto di Legge
per l'esercizio provvisorio del bilancio,
(primo trimestre 1867.)

Emendamento

— Art. 1.° —

Fin a tutto marzo 1867, il Govern.
no del Re risquadrerà le tasse
ed imposte d'ogni genere, secon-
do le leggi in vigore, restando,
fino a quel termine, anche prov-
visoriamente, prorogate le vite-
mate e imposte la cui applica-
zione per le vigenti leggi, ces-
serebbe col 1866, farà entrare
... (e continua come nel pro-
getto)

— Art. 2.° —

(si chiede la soppressione)

finito
Majovano-Catatabiano

Supplemento al minuto.

da Commissione per i servizi
provvisoria del Tribunale di Milano
A. Costa nel suo senso. Le opere


di intervento alla ora 12. prima
alle 11.00
per questi da quali le parti fatte giuste.
Le norme e legge
fede. Economia, del ministero A. Costa -
manuale.

~~manuale~~
L'opera va a pubblicazione nel Milano 1868

Stato di...
quanti...
A. Costa...
a 200...
~~...~~

Le commissioni per le opere...
fede: tutte pubblicazioni...
vanti: tutte norme...
delle opere...

introdurre nell' approvazione dell'
esercizio provvisorio un articolo
di legge che si richiama al
progetto di legge deposto dal
Ministro della peregrazione
della sovra-imposta fondiaria
nelle Prov. Venete e di Mantova
a principiare dal 1° Gennaio 1867
qualora il Progetto non contenga
una esplicita dichiarazione in
opposto

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to a government official or legislator, positioned at the end of the document.

Dare istruzioni al Senato
per ottenerne al ministero
confidevoli reduzioni sulle
dette per via speciale
che si riferisce ai ministeri
di Guerra e Marina. Quando
il ministero non vede con
verisimile ridurre l'importo
in due mesi

Villain

M. de Majoran

C. J. Sombrou

19

**Disposizioni da aggiungersi al progetto di legge
per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci.**

PROPOSTA DEL DEPUTATO KERO.

La grave situazione finanziaria del paese, il deplorable stato del suo credito all'interno ed all'estero, le peggiorate condizioni economiche della maggior parte delle provincie del regno, indicate dalla continuata diminuzione dei proventi delle migliori tasse in lirette, rendono indispensabile di coordinare l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci ad alcune disposizioni atte a proporzionare *effettivamente* il bilancio della spesa per il 1867 alle *reali* forze contributive della nazione, ed a mantenerlo nei limiti richiesti dalla gravità della situazione.

Queste disposizioni dovrebbero avere per principale scopo:

1° Di assicurare la possibilità d'introdurre nel bilancio del prossimo anno larghe ed efficaci economie, mercè un savio ordinamento dell'esercito e della marina, senza le quali è ormai impossibile salvare il paese da una catastrofe finanziaria ed economica;

2° Di assicurare che sin dal 1° gennaio 1867 il danaro dei contribuenti sarà impiegato colla dovuta parsimonia e con prudente misura, e nei limiti delle somme assegnate a ciascun capitolo di spesa;

3° Che si eviterà assolutamente la continuazione dell'irregolare sistema dei crediti suppletivi per spese nuove e maggiori spese, all'infuori di quelle già stanziare nei bilanci.

4° Che, quando si discuteranno i bilanci definitivi, la Camera abbia sott'occhio la situazione completa di tutto il materiale di ragione dello Stato, merci, derrate, tabacchi, ecc.; e possa così farsi un criterio esatto della

necessità delle spese da approvare, non che del limite in cui dovranno essere trattenute.

Lo stesso dicasi rispetto alle conseguenze finanziarie del recente ordinamento delle amministrazioni centrali ed esterne.

A questo scopo tendono gli articoli che seguono, sui quali il sottoscritto si permette di chiamare tutta l'attenzione de'suoi onorevoli colleghi.

Art. (a).

Durante i due mesi dell'esercizio provvisorio dei bilanci, autorizzato colla presente legge, nessuna spesa, ordinaria o straordinaria, potrà essere nè impegnata, nè ordinata, nè effettuata oltre il limite di un prorata bimestrale della somma assegnata a ciascun capitolo ed articolo dei bilanci.

Art. (b).

Prima della scadenza del termine dell'esercizio provvisorio, il Governo presenterà alla Camera:

1° Un'appendice al bilancio per il Ministero della guerra, nella quale le spese ordinarie e straordinarie nel medesimo stanziato saranno per l'anno 1867 ridotte alla complessiva somma di lire 110 milioni, compreso il prorata delle spese del primo bimestre dell'anno ;

2° Un'appendice al bilancio per la marina, nella quale le spese ordinarie e straordinarie nel medesimo stanziato saranno per il 1867 ridotte alla complessiva somma di lire 25 milioni, compreso il prorata delle spese del primo bimestre dell'anno.

Il Governo provvederà acciò le riduzioni di spesa, di cui ai due precedenti paragrafi, possano essere attuate a partire dal 1° marzo 1867.

Art. (c).

Prima del fine di dicembre 1866, e, per l'avvenire, prima del 25 di ogni mese, ciascun ministro farà conoscere a quello delle finanze l'ammontare dei fondi di cui prevede avere bisogno durante il mese successivo per far fronte a ciascun capitolo di spesa ordinaria e straordinaria stanziato nel bilancio del proprio Ministero.

Il ministro delle finanze, visto le risorse sulle quali

il Tesoro può contare, promuove l'emanazione di un decreto reale per stabilire l'ammontare complessivo dei fondi di cui ciascun ministro, compreso quello delle finanze, può disporre durante il suddetto mese.

Questo decreto reale, che sarà pubblicato nel foglio ufficiale del regno entro i primi cinque giorni di ogni mese, indicherà l'ammontare dei fondi richiesti da ciascun ministro per ciascun capitolo di spesa e l'ammontare complessivo dei fondi dei quali esso viene autorizzato a disporre.

I ministri non potranno spedire alcun mandato di pagamento, nè aprire crediti a disposizione di ufficiali delegati o capi di uffizi pubblici oltre i limiti del fondo loro, come sopra, mensilmente assegnato.

Art. (d).

Non si potranno in verun caso eccedere i fondi stanziati nei capitoli dei bilanci, eccetto per le somme assegnate ai capitoli delle spese d'ordine e di quelle obbligatorie.

È vietato ai ministri di valersi di tutta o di parte della somma di un articolo per provvedere alla insufficienza di uno o più articoli dello stesso capitolo.

Art. (e).

A partire dal 1° gennaio 1867, qualunque spesa nuova o maggiore spesa a carico del bilancio dello stesso anno o degli anni precedenti dovrà essere autorizzata per legge, il cui progetto sarà presentato alla Camera almeno un mese prima della chiusura della Sessione.

I progetti di legge per spese nuove o maggiori spese saranno presentati dal ministro delle finanze di concerto con quello cui la spesa riguarda, e dovranno comprendere la proposta dei mezzi di farvi fronte o con nuove o maggiori entrate in aumento di quelle già stanziata nel bilancio attivo, o con economie sui capitoli di spesa del bilancio passivo.

Art. (f).

Prima del 1° marzo 1867 ogni ministro presenterà alla Camera una copia dell'inventario del materiale, delle merci, derrate e altri oggetti mobili di qualsiasi

specie, di ragione dello Stato, esistenti al 31 dicembre 1866 nei locali, nei magazzini e nelle officine dipendenti da ciascun Ministero.

Tale inventario sarà compilato in conformità di quanto prescrivono gli articoli 136 e 136 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. (g).

I fabbricati demaniali, qualsiasi l'uso a cui si trovano destinati all'epoca della promulgazione della presente legge, non potranno ricevere un'altra destinazione per uso di altra amministrazione, ufficio, caserma, magazzino od officina, nè subire modificazioni per adattamenti, restauri, ecc., se non in forza di apposita legge.

Art. (h).

Gli aumenti di stipendio del personale delle Amministrazioni civili e militari, centrali ed esterne, fatti in dipendenza del decretato riordinamento di tali Amministrazioni, andranno soltanto in vigore a partire dall'epoca in cui saranno definitivamente approvati i bilanci della spesa per il 1867 e nei limiti che saranno stabiliti dagli stessi bilanci.

Prima del 1° marzo prossimo venturo ciascun ministro presenterà alla Camera un prospetto numerico, distinto per gradi e stipendi, della situazione del personale addetto ad ogni Amministrazione od ufficio, centrale od esterno, dipendente dal proprio Ministero, all'epoca della promulgazione del decreto organico del novembre sul riordinamento delle Amministrazioni.

In tale prospetto saranno altresì indicate le riduzioni nel numero degli impiegati e le conseguenti economie attendibili dall'applicazione del progettato riordinamento.

Il ministro di grazia e giustizia presenterà eziandio un analogo prospetto per la situazione del personale dell'Amministrazione del fondo del culto.

NERVO.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, e contenendosi quanto alle spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, e quelle imposte, la cui applicazione per effetto di leggi in vigore cesserebbe col 1866 sono prorogate a tutto il 1867.

Art. 3.

È continuata al Ministero delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250 milioni di lire.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo per l'anno 1866, farà entrare, ecc., *il resto come qui contro.*

Art. 2.

Prima del 15 gennaio il Governo del Re presenterà un'appendice al bilancio 1867, al fine di proporre economie nelle varie parti dell'amministrazione e specialmente in quelle di guerra e marina.

Art. 3.

Identico al qui contro.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, e contenendosi quanto alle spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, e quelle imposte, la cui applicazione per effetto di leggi in vigore cesserebbe col 1866 sono prorogate a tutto il 1867.

Art. 3.

È continuata al Ministero delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250 milioni di lire.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo per l'anno 1866, farà entrare, ecc., *il resto come qui contro.*

Art. 2.

Prima del 15 gennaio il Governo del Re presenterà un appendice al bilancio 1867, al fine di proporre economie nelle varie parti dell'amministrazione e specialmente in quelle di guerra e marina.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Nello scopo di assicurare alla Camera la possibilità d'introdurre nel bilancio del prossimo anno larghe ed efficaci economie principalmente mercè un savio ordinamento dell'esercito e della marina, conforme alle mutate condizioni politiche del paese, il sottoscritto si permette di chiamare l'attenzione de' suoi onorevoli colleghi sul seguente articolo, ch'egli propone in aggiunta allo schema di legge presentato dal signor ministro delle finanze sull'esercizio provvisorio dei bilanci.

Art. 3°

Nessuna spesa potrà essere nè impegnata nè ordinata, nè pagata oltre il limite di un prorata trimestrale della somma assegnata a ciascun capitolo ed articolo dei bilanci.

Prima del 1° marzo 1867 il Governo presenterà alla Camera:

1° Una appendice al bilancio per il Ministero della guerra, nella quale le spese ordinarie e straordinarie nel medesimo stanziato saranno per l'anno 1867 ridotte alla complessiva somma di lire 110 milioni compreso il prorata delle spese del primo trimestre dell'anno;

2° Un'appendice al bilancio per il Ministero della marina nella quale le spese ordinarie e straordinarie nel medesimo stanziato saranno per il 1867 ridotte alla complessiva somma di 25 milioni compreso pure il prorata delle spese del primo trimestre dell'anno;

3° Una copia dell'inventario della natura, quantità e valore del materiale, ed oggetti mobili di ogni specie, di ragione dello Stato, esistenti al 31 dicembre, 1866 nei locali, nei magazzini e nelle officine dipendenti da ciascun Ministero.

Navv.

Il Com. europeo
abbia in carico di

- 1) accertare lo stato
 stato di legge al
 15 aprile 1972
 dell'art. 4 del Trattato del
 1957
- 2) esaminare il presentivo
 delle spese straordinarie
 e le procedure da
 impiegare in contratti,
 o da adottare nella
 situazione d'urgente
 avvenimenti o eventuali
 prevedibilmente
- 3) esaminare e stabilire
 la possibilità di ricorrere
 nei vari ministeri,
 particolarmente Giustizia e
Finanze, e stabilire
 l'importo di 2/12, ...

4) Ciò fatto, quest'anno
vale somma di
Duoi del Regno il
Ministro dovrà emettere

5) Interesse nella Regione
il risultato di
questi e parimenti di
quella intelligenza
potrebbe nel Ministero
delle Finanze

6) e possibilmente
porre la ~~potenza~~
maximum della
~~potenza~~ durante i
3 mesi, ed il
maximum della
circolazione dei Duoi
del Regno

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 21 dicembre 1866

Esercizio provvisorio del bilancio pel primo trimestre
del 1867.

SIGNORI! — Il progetto di bilancio dell'entrata e della spesa del regno pel 1867, che nella seduta del 10 maggio 1866 ebbi l'onore di presentare a codesta Camera, per i grandi fatti dopo quel giorno avvenuti, non corrisponde più all'attuale stato delle cose.

Anzi che propervi semplici modificazioni a quel bilancio, il Governo del Re stimò opportuno di fermarne uno nuovo, che, sotto il titolo di 2° progetto del bilancio dell'entrata e della spesa, oggi stesso ho il pregio di sottoporre alle vostre deliberazioni.

Le entrate e le spese delle provincie Venete e di quella di Mantova, la cui amministrazione continua per ora ad aver centro a Venezia; sono registrate in separati prospetti.

Quelle altre entrate e spese delle provincie medesime relative ai servizi che sotto il cessato Governo avevano centro fuori di Venezia, quali sarebbero quelli della guerra, della marina, delle poste, dei telegrafi, delle spiagge, porti e fari, della sanità marittima, ed altresì le spese relative al servizio della sicurezza pubblica, che procede con leggi uniformi in tutto il regno, vennero invece confase nei prospetti dei singoli Ministeri per le spese generali del regno.

Il primo progetto di bilancio non fu discusso, e questo secondo progetto, ora che pochi giorni ci separano dal nuovo anno, è assolutamente impossibile che possa es-

sere in tempo debito esaminato dal Parlamento e votato. Il Governo del Re presenta perciò alla vostra approvazione il qui unito progetto di legge diretto ad ottenere la facoltà di esercitarlo provvisoriamente sino a tutto marzo prossimo, non potendosi regolarmente impiegare minor tempo all'esame ed alla votazione del bilancio medesimo.

Siccome poi la legge del 18 dicembre 1864 sulle ritenute degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, ed alcune leggi d'imposte cesserebbero di aver effetto con tutto il 1866, e che la condizione attuale delle finanze dello Stato non permette di rinunziarvi, così all'articolo 2 vi si propone di mantenere in vigore quelle leggi per tutto il 1867. Col'articolo 3 si chiede che sia continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro e di fissarne il limite conformemente al disposto delle leggi presentemente in vigore.

PROGETTO DI LEGGE.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, e contenendosi quanto alle spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, e quelle imposte, la cui applicazione per effetto di leggi in vigore cesserebbe col 1866 sono prorogate a tutto il 1867.

Art. 3.

È continuata al Ministero delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250 milioni di lire.

22. Dec 1867.

28

- Reserve - marinella
- Favosil
- Katthoff
- Favosil
- F. Wenz
- Minghella
- Liola

Si prende alle legioni del
 sufficienti nella persona di
 marinella, e la legione
 nella persona di Minghella.

Ufficio 1.º marinaio apposto
 di ufficio accento: 1.º
 mesi

domanda l'ordine sulla
 6.6 del 1867. colla
 dunque più ufficio -
 circoscrizioni: limitate
 art. 2.º 1.º parte 2.
 legge apposta, limitate.
 parte al tutto da 6.
 accento di 1.º ufficio
 2.º distretto.

Autore (C)

ufficio 2.º Favosil apposto -
 di ufficio accento: 1.º
 mesi 1.º parte 1867.
 art. 2.º come sopra

ufficio 3.º Katthoff apposto: di ufficio
 accento: 1.º mesi parte 1867.
 domanda la legione della legge
 alle parti e alle marine.

ufficio 4.^o Frangiamani appone
approvato in un solo
giorno 1.10.2. come al
ufficio 1.^o

Impiego di 2.10.2. e
molti 1.10.2. per 2.10.2.
L'anno intero 1.10.2. 1.10.2.
L'anno 1868.

Numero di Ministri e
una 1.10.2. del 1.10.2.
1.10.2.

ufficio 5.^o De Vico appone
approvato in un solo
giorno 1.10.2. come al
ufficio 1.^o

Numero di esecutori
Numero di Ministri (1.10.2.)
1.10.2.

ufficio 6.^o Caspi appone
approvato in un solo
giorno 2.^o come al ufficio 1.^o
art. 3.^o respinto

ufficio 7.^o Magliani appone
art. 2.^o approvato.

Numero di esecutori nelle
1.10.2. 1.10.2. 1.10.2.
Numero di esecutori, 1.10.2.
1.10.2. 1.10.2.
1.10.2.

ufficio 8.^o Fedi appone
art. 1.^o respinto in un solo
giorno 2.^o 1.10.2. 1.10.2.
1.10.2. 1.10.2. 1.10.2.
1.10.2. 1.10.2. 1.10.2.

ufficio 9.^o Longi appone
art. 1.^o approvato
Numero di esecutori 1.10.2.
1.10.2. 1.10.2. 1.10.2.
1.10.2.

Luogo 17.10.1868

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 1867.

PROGETTO DEL MINISTERO

~~Art. 1.~~

~~Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuo-~~
~~terà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi~~
~~in vigore, farà entrare~~ nelle Casse dello Stato le
somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è auto-
rizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le
straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle
che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, con-
formandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto
di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, e con-
tenendosi quanto alle spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti
e pensioni, e quelle imposte, la cui applicazione per
effetto di leggi in vigore cesserebbe col 1866 sono pro-
rogate a tutto il 1867.

Art. 3.

È continuata al Ministero delle finanze la facoltà
di emettere buoni del tesoro secondo le norme vi-
genti.

La somma totale dei buoni in circolazione non po-
rà eccedere i 250 milioni di lire.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuo-
terà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di
ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo
per l'anno 1866, farà entrare ~~ecc., il resto come qui-~~
~~contro.~~

Art. 2.

Prima del 15 gennaio il Governo del Re presenterà
un'Appendice al bilancio 1867, al fine di proporre eco-
nomie nelle varie parti dell'amministrazione e special-
mente in quelle di guerra e marina.

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera il 22 Dicembre 1866.

Pelloni

Ministero delle Finanze

Relazione
sul progetto di legge

per l'esercizio provvisorio del Bilancio

1867.

Signori —

Il progetto di bilancio dell'entrata e della spesa del Regno per 1867, che nella seduta del 10 maggio 1866 ebbi l'onore di presentare a codesta Camera, per i grandi fatti dopo quel giorno avvenuti, non corrisponde più all'attuale stato delle cose. Avute le proprie semplici modificazioni a quel bilancio, il governo Co. Re stimò opportuno di formularne uno nuovo, che, sotto il titolo di 2° progetto del bilancio dell'entrata e della spesa, oggi sto per il pregio di sottoporre alle vostre deliberazioni.

Le entrate e le spese delle provincie venete, e di quella di Mantova, la cui amministrazione continua per ora di aver centro a Venezia, sono registrate in separati prospetti.

Quelle altre entrate e spese delle provincie medesime relative a servizi, che sotto il separato governo avevano centro fuori di Venezia,

quali sarebbero quelli della guerra,
della Marina, delle Poste, dei Tele-
grafi, delle Spiaggie, porti e fari, della
Sanità marittima, ed altresì le spese
relative al servizio della Sicurezza pubblica,
che procede con leggi uniformi in tutto
il Regno, vennero invece confuse nei pro-
spetti dei singoli Ministeri per le spese
generali del Regno.

Il primo progetto di bilancio non fu discusso
e questo secondo progetto ora che pochi
giorni ci separano dal nuovo anno,
è assolutamente impossibile che possa es-
sere in tempo debito esaminato dal Par-
lamento e votato. Il Governo del Re pre-
senta perciò alla vostra approvazione il
qui unito progetto di legge diretto ad
ottenere la facoltà di esecutarlo provvi-
soriamente sino a tutto marzo prossimo,
non potendosi regolarmente impiegare
minor tempo all'esame ed alla vota-
zione del bilancio medesimo.

Siccome poi la legge del 18 Dicembre 1864 sulla
ritenua degli stipendi, maggiori assegni
menti e pensioni, ed alcune leggi d'impo-
ste cesserebbero di aver effetto con tutto il
1866, e che la condizione attuale delle
finanze dello Stato non permette di rimm-
ziarvi,

così all'art. 2.° si si propone in man-
tere in vigore quelle leggi per tutto il 1867.
Coll'art. 3.° si chiede che sia continuata
al Ministero delle Finanze la facoltà di
emettere Buoni del Tesoro, e di fissarne
il limite conformemente al disposto
delle leggi presentemente in vigore.

Libera 1867

11-2

Progetti di legge presentati sul Monte
delle finanze / Ricchezza

Progetti presentati sul bilancio ~~del 1867~~
per primo semestre del 1867

Tramite del 21. Dicembre 1866.

Da ~~deputato~~ ~~di~~ ~~oggi~~ ~~del~~ ~~1867~~

Progetto di legge

Esercizio provvisorio del Bilancio

1867.

Articolo 1.^o

Fino a tutto Marzo 1867, il Governo del Re risponderà le tasse ed imposte di ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867, presentato al Parlamento, e contenendosi quanto alle spese nella misura ivi stabilita.

Articolo 2.^o

Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, e quelle imposte la cui applicazione pe' effetto di leggi in vigore risale al 1866 sono prorogate a tutto il 1867.

Articolo 3.^o

È continuata al Ministero delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale di Buoni in circolazione non potrà eccedere i 250 milioni di lire.



*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto
di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio 1867 sia presen-
tato al Parlamento nazionale dal Ministro delle Finanze, il
quale è incaricato di svolgerne i motivi e sostenere la discus-
sione.*

Dato a Firenze addì 16. Dicembre 1866.

[Handwritten signature]

di Sialop

A large, flowing handwritten signature in black ink, followed by the name 'di Sialop' written in a smaller, simpler script.